

PROVINCIA DI LIVORNO CALENDARIO VENATORIO 2009-2010

Il Presidente, vista la legge quadro nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 e la L.R.T. 12 gennaio 1994 n. 3 attuativa in materia di Caccia – Vista la L.R. 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario Venatorio Regionale) – Visto il Testo Unico dei Regolamenti Regionali in materia di gestione faunistico venatoria Decreto P.G.R. n. 13R del 25 Febbraio 2004 – Visto anche tutte le successive modifiche e integrazioni intercorse per le sopra citate normative - Visto infine la deliberazione di Consiglio Provinciale n. *114 del 27 Luglio 2009* che approva il Calendario Venatorio Provinciale 2009-2010, apportando le modifiche (*in corsivo*) consentite dalla sopra citata L.R. n. 20/2002

RENDE NOTO

CAPO I - STAGIONE VENATORIA

Art.1-Stagione venatoria e giornate di caccia.

1-La stagione venatoria ha inizio il *20.09.2009 e termina il 31.01.2010*.

2-Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere tra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3-Nel periodo dal *1 ottobre al 30 novembre 2009*, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

3 bis- In tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate dalla Regione (*non ricadenti già all'interno di aree naturali protette*) l'attività venatoria è consentita nel rispetto della normativa regionale di attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Art.2 - Giornata venatoria.

1-L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra il *20 settembre 2009 e il 31 gennaio 2010* sono indicati i seguenti specifici orari:

a- dal *20 settembre* al 30 settembre: dalle ore 6 alle ore 19;(ora legale)

b- dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6.30 alle ore 18.30;(ora legale)

c- dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6.45 alle 18.15;(ora legale)

d- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;

e- dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6 alle ore 17;

f- dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6.15 alle ore 16.45

g- dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6.30 alle ore 16.38;

h- dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6.45 alle ore 16.45;

i- dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7 alle ore 17,15;

l- dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6.45 alle ore 17.30.

2-Fanno eccezione:

-la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto, *secondo gli orari di cui sopra*;

-la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari *mattutini* di cui sopra.

CAPO II - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art.3 - Modalità e forme di caccia.

1-L'esercizio venatorio *dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010* è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e da appostamento fisso o temporaneo.

2-Nel periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 gennaio 2010, la caccia vagante con o senza l'uso del cane è consentita in tutto il territorio della provincia di Livorno libero ai fini della caccia.

3-E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, quale ad esempio canna comune (*Arundo donax*), ginestra (*Spartium junceum*), ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*), scopa (*Erica scoparia*) ed altra vegetazione appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4-Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia; al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria i terreni devono essere liberati del materiale usato a cura dei fruitori delle postazioni. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e conduttore del fondo.

5-L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all' art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucre e scarico.

6-Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. ~~E' altresì tenuto, al momento dell'abbandono della postazione usata, alla raccolta dei bossoli intorno alla postazione stessa.~~

7-Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

8) La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Art. 4 - Carniere giornaliero.

1-Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

2-Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non potrà superare per specie le seguenti quantità:

a)-lepre: 1 capo;

b)-palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;

c)-beccaccia: 3 capi;

d)-tortora: 10 capi.

3-I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.

4-Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art.5-Allenamento ed addestramento cani.

1-L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, come fissati dal comma 10 dell'art.30 della L.R. del 12.1.1994 n.3 (recepimento della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dal 16 agosto al 7 settembre 2009, dal sorgere del sole alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19 (ora legale) sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Dal 8 settembre 2009, in provincia di Livorno, l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C. LI n. 9 e 10) dalle ore 8 alle ore 11 e dalle 14 alle 19 e termina anticipatamente domenica 13 settembre 2009, al fine di tutelare la piccola selvaggina stanziale immessa. L'allenamento non è comunque consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'art.42 secondo comma della L.R. n.3/1994 e dalla deliberazione del Consiglio Regionale n.588/20.12.1994, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana e non iscritti ad A.T.C. toscani, l'accesso è consentito solo in regime di reciprocità.

Art.6-Tesserino venatorio.

1-Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2-Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovrà marcare, con un segno (I) o (●) o (X) mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in

corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'Ambito Territoriale di Caccia o Istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate di caccia pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (20 settembre 2009 – 31 gennaio 2010). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'Art. 1 comma 3, dell'articolo 7 comma 6, dell'articolo 8 comma 1 o in altre regioni sono cumulabili e devono essere sempre riportate sul tesserino venatorio.

3-Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (I) o (●) o (x) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4-Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 Marzo 2010 al Comune di residenza ovvero in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

Art. 6 bis - Tesserino provinciale per la caccia agli ungulati in via esclusiva

1- Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui alla legge regionale 3/1994, articolo 28, comma 3, lettera d) un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.

2- I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui alla legge regionale 3/1994, articolo 28, comma 3, lettera d), durante il prelievo selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 senza necessità di segnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio di cui all'articolo 6.

CAPO III - CALENDARIO VENATORIO

Art.7-Periodi di caccia e specie cacciabili.

1-Dal 20 settembre 2009 al 31 dicembre 2009 la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*), pernice rossa e starna.

La caccia alla pernice rossa è vietata su tutto il territorio libero alla caccia dell'isola d'Elba (A.T.C. LI n. 10) e per l'intera stagione venatoria, in considerazione della diminuita consistenza numerica del ceppo autoctono presente sul territorio.

2-Dal 20 Settembre 2009 al 8 Dicembre 2009 è consentita la caccia alla lepre comune. *Per le Aziende Agrituristiche venatorie si rinvia all'Art. 8 comma 3.*

3-Dal 20 Settembre 2009 al 31 gennaio 2010 la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano (*per il fagiano vedasi all'Art. 8 comma 4 specifiche limitazioni temporali*), fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4-Dal 20 settembre 2009 al 31 ottobre 2009 è consentita la caccia al combattente.

5-Dal 1° novembre 2009 al 31 gennaio 2010 è consentita la caccia al cinghiale in battuta nelle aree vocate secondo le modalità stabilite dal Testo Unico dei Regolamenti Regionali in materia di caccia – Decreto P.G.R. n. 13r/2004. *Nella provincia di Livorno, in considerazione dell'alto numero di cinghiali presenti che stanno causando gravi danni alle produzioni agricole ed all'ambiente, il cinghiale è abbattibile tutto l'anno e fino al 31.12.2010 su tutto il territorio a caccia programmata e negli istituti faunistici pubblici e privati di cui alla L.R. n. 3/94, con esclusione delle aree protette di cui alla L.R. n. 49/1995, nelle forme di controllo autorizzate ai sensi dell'Art. 37 della L.R.3/94, ad opera della Polizia Provinciale con la collaborazione delle G.A.V., delle G.V.V. e dei cacciatori abilitati afferenti alle squadre di caccia al cinghiale in battuta, in attuazione di quanto già disposto con provvedimento dirigenziale n. 540 del 23.12.2008 e s.m.i.*

Sempre ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole e per la salvaguardia della piccola selvaggina, nelle aree non vocate della provincia il cinghiale è abbattibile anche in forma singola dal 1° Ottobre 2009 al 31 dicembre 2009, secondo quanto previsto dal Testo Unico dei Regolamenti Regionali in materia di caccia decreto P.G.R. n. 13r del 25.02.2004 art. 92 e nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'Art. 18 comma 2 della L. n. 157/1992 per questa specie. L'ufficio Caccia competente potrà disporre con

apposito provvedimento (piano), se ritenuto necessario, ulteriori modalità, tempi e prescrizioni di prelievo per queste aree, da concertare con gli ATC, al quale gli interessati dovranno uniformarsi.

Le perimetrazioni delle aree geografiche vocate e non alla presenza del cinghiale sono consultabili presso il sito ufficiale della Provincia (www.provincia.livorno.it - Caccia e Pesca – Cartografia Piano Faunistico), A.T.C. di competenza e Associazioni Venatorie.

Sull'intero territorio provinciale è fatto obbligo di indossare un corpetto colorato ad alta visibilità durante l'esercizio della caccia al cinghiale.

E' sempre vietato a chiunque somministrare alimenti alla fauna selvatica al di fuori dei siti, delle modalità e tempi autorizzati dalla Provincia con apposito provvedimento.

6-Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art.30 comma 6 della L.R. 3/94 la Provincia, sentito l'I.S.P.R.A., predispone a partire dal 1° agosto 2009 fino al 15 marzo 2010, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle Aziende Faunistico Venatorie (AFV), piani di assestamento presentati dal concessionario; l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'I.S.P.R.A. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1° Agosto – 20 Settembre 2009 e 1° Febbraio 2010 - 15 Marzo 2010 il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e venerdì.

Per il capriolo e daino si rinvia ai rispettivi Piani di prelievo 2009-2010 predisposti dall'ATC LI n. 9, approvati dalla Provincia con atto dirigenziale n. 286 del 11/06/2009, recependo quanto disposto all'Art. 82 comma 1 del T.U.R.R. decreto PGR n. 13R/2004, al quale i selecontrollori dovranno rigorosamente attenersi.

CAPRIOLO (ATC LI n. 9): Il Piano consente un prelievo di capi di capriolo secondo il numero, la ripartizione per distretto, classi di età, sesso e tempi di abbattimento di seguito indicati, nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'Art. 18 comma 2 della L. 157/92:

ATC LI n. 9 - Distretto "A" (ha 6.602) – Ricompreso nei Comuni di: Collesalveti, Rosignano M., Cecina, Bibbona e Castagneto C. (parte)

Classe di età	Maschi	Femmine	Tot.
0 (piccoli)		13	13
I (giovani)	8		8
II-III (adulti)	10	21	31
Tot.			52

ATC LI n. 9 - Distretto "B" (ha 7.330) – Ricompreso nei Comuni di: Castagneto C. (parte), S. Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Campiglia, Piombino

Classe di età	Maschi	Femmine	Tot.
0 (piccoli)		22	22
I (giovani)	13		13
II-III (adulti)	17	35	52
Tot.			87

Periodi di prelievo consentiti: Dal 1° Agosto al 31 Agosto 2009 (n. 31 giorni) e dal 14 Febbraio al 15 Marzo 2010 (n. 30 giorni) per tutte le classi di età e sesso: maschio adulto (di età superiore ai 2 anni), maschio giovane (di età compresa tra 1 e 2 anni), femmina (di età superiore ad 1 anno) e piccolo (di età inferiore ad 1 anno);

DAINO (ATC LI n. 9): sempre nei periodi sopra indicati per il capriolo il piano prevede anche l'abbattimento di un numero di capi pari al 100 % dei soggetti censiti sia nel distretto A (**n° 11 capi**) che nel distretto B (**n° 14 capi**) senza distinzione di sesso e classi di età, per il contenimento della popolazione e in considerazione del fatto che l'intero territorio dell'A.T.C. LI n. 9 è da considerarsi non vocato per questo ungulato.

Per il prelievo sulla specie **MUFLONE** si rinvia a quanto previsto invece nei piani di prelievo 2009-2010 che verranno predisposti rispettivamente dall'ATC LI n. 9 per Capraia Isola e dall'ATC LI n.10 per l'Elba e approvati dalla provincia, di concerto con il PNAT, sentito l'ISPRA.

*La caccia di selezione nei confronti del **CAPRIOLO** e di contenimento sul **DAINO** in provincia di Livorno è consentita nei periodi sopra indicati secondo i seguenti specifici orari:*

a - dal 1° agosto al 15 agosto: dalle ore 5,00 alle ore 21,40 (ora legale);

b - dal 16 agosto al 31 agosto: dalle ore 5,00 alle ore 21,20 (ora legale);

c - dal 14 febbraio al 15 febbraio: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora solare);

d - dal 16 febbraio al 28 febbraio: dalle ore 6,15 alle ore 18,45 (ora solare);

e - dal 1° marzo al 15 marzo: dalle ore 5,50 alle ore 19,00 (ora solare).

Nei periodi sopra indicati il prelievo è consentito a tutti i selecontrollori per cinque giorni la settimana escluso il martedì e venerdì.

6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 , possono effettuare il prelievo selettivo per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio *anche nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, quando consentito.*

Art.8-Deroghe.

1-Nelle isole dell'arcipelago toscano, ricadenti nella provincia di Livorno, la caccia inizierà il 20 Settembre 2009. La Provincia con la Delibera di approvazione del Calendario Venatorio 2009/2010 ha disposto anche:

- *di presentare alla R.T. la richiesta per consentire nei giorni 2 e 6 Settembre 2009 ai soli cacciatori che hanno come ATC di residenza venatoria l'A.T.C. LI n. 9, la caccia da appostamento alla tortora (*Streptopelia turtur*), al merlo, al colombaccio, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia su tutto il territorio a gestione programmata, e nel solo giorno 2 settembre 2009 consentire la caccia da appostamento fisso alla alzavola, alla marzaiola e al germano reale nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente. Nei giorni di cui sopra il prelievo giornaliero del colombaccio non potrà superare i 5 capi, del merlo da appostamento temporaneo non potrà superare i 4 capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. Nei giorni di preapertura è consentito il recupero del selvatico con l'arma completamente scarica al seguito nel raggio massimo di 50 metri dall'appostamento. La Giunta Regionale nell'atto di autorizzazione delle due giornate di preapertura individua gli orari di caccia e i territori ove questa potrà essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 per le specie oggetto di prelievo e nei giorni consentiti, vale a dire: la caccia alla tortora terminerà il 29 dicembre 2009; la caccia ai corvidi gazza, cornacchia grigia e ghiandaia terminerà il 29 gennaio 2010, mentre la caccia all'alzavola, alla marzaiola e al germano reale terminerà il 30 gennaio 2010; la caccia al merlo e colombaccio inizierà invece il 23 settembre 2009.*
- *di inoltrare richiesta alla Regione Toscana affinché predisponga un provvedimento che consenta la possibilità di prelievo in deroga, anche nei giorni di preapertura autorizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, sulla specie storno ai fini della salvaguardia delle colture agricole, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CE del Consiglio del 2 aprile 1979 sul prelievo in deroga.*

2-L'allenamento e l'addestramento *o comunque l'ausilio dei cani, anche se muniti di guinzaglio*, è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3-Nelle Aziende Agrituristiche Venatorie è altresì consentita, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, la caccia alle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, *fino al 31 gennaio 2010*. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate è consentito a partire dal 1° agosto 2009 *fino al 15 marzo 2010* e anche in caso di terreno coperto da neve.

4-La caccia al fagiano in provincia di Livorno, *sentiti i Comitati di Gestione degli A.T.C. n.9 e n.10, è consentita fino al 06 gennaio 2010*. Nelle Aziende Faunistiche Venatorie e nelle Aziende Agrituristiche Venatorie essa avrà luogo comunque fino al *31 gennaio 2010*, nei giorni consentiti.

4 bis. Le province adottano tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre.

CAPO IV **NORME GENERALI**

Art. 9 - Immissioni.

1-Nei territori degli A.T.C. è vietata l'immissione di selvaggina successivamente al 15 Agosto 2009, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte, dove la caccia è vietata.

Art.10 - Sanzioni.

1-Per le violazioni alle norme del Calendario Venatorio, non espressamente previste dalla L.R. n.3/1994 e dalla legge n.157/92, si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'art.58 della L.R. 3/94.

2-Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da Euro 5 a Euro 30.

Art.11 - Norma finale

1-Per tutto quanto non previsto dal calendario venatorio, valgono le disposizioni legislative e normative vigenti in materia.

2-La Giunta Regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'art.23, del Testo Unico dei Regolamenti Regionali in materia di caccia decreto P.G.R. n.13r del 25.02.2004 (il quale riguarda l'accesso agli ATC di cacciatori provenienti da altre regioni) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

ELENCO ZONE

(ai sensi dell'art. 28 comma 11 L.R. 3/94)

1 – Zone a caccia programmata

- Ambito Territoriale di Caccia LI n. 9:

Comuni dell'area continentale della Provincia di Livorno e Capraia Isola limitatamente alle aree non ricadenti nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

- Ambito Territoriale di Caccia LI n. 10:

Comuni isola d'Elba, limitatamente alle aree non ricadenti nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

2 – Zone a gestione venatoria privata

Aziende Faunistico Venatorie

<u>NOME</u>	<u>COMUNE</u>	<u>ETTARI</u>
TERRICCIO	Cecina	144
RICRIO	Bibbona	164
CITAI	Castagneto C.	1887
BELVEDERE	Castagneto C.	473
VILLADONORATICO	Castagneto C.	1196
RIMIGLIANO	San Vincenzo	570
INCROCIATA	Sassetta	487

Aziende Agrituristico Venatorie

<u>NOME</u>	<u>COMUNE</u>	<u>ETTARI</u>
SAN BIAGIO	Castagneto C.	485
LA TORRE	Castagneto C.	280
VALLELUNGA	Collesalveti	333
INSUESE	Collesalveti	309
POGGIOLITONE	Collesalveti	585
LE ARCATE	Collesalveti	422

3 – Zone in divieto di caccia

COMUNE	LOCALITA'	TIPO	ETTARI
CASTAGNETO	PIETRA ROSSA	ART_14	223
CASTAGNETO	CORRIDOIO LA TORRE	ART_14	298
CASTAGNETO	P.PAPEO	ART_14	140
CASTAGNETO	LE COLONNE	ART_14 (ex OASI_FAUNISTICA Art. 15)	393
BIBBONA	F.CAMILLA	ART_14 (previsione territorio libero alla caccia)	57
CASTAGNETO C.	Rif. Faun. BOLGHERI	ART_14 (previsione RIS_NAT_PROV)	572
COLLESALVETTI	BISCOTTINO	ART_14 (previsione RIS_NAT_PROV)	58
COLLESALVETTI	PRATINI	ART_14 (area contigua alla Riserva Prov.le)	42
COLLESALVETTI	CONTESSA	ART_14 (area contigua alla Riserva Prov.le)	72
PORTOFERRAIO	SCHIOPPARELLO	ART 14	101
CECINA	I TOMBOLI	RIS_NAT_STAT	423
LIVORNO	CALAFURIA	RIS_NAT_STAT	115
BIBBONA	IL SANTO	RIS_NAT_STAT	6
SUVERETO	MARSILIANA	RIS_NAT_STAT	34
SUVERETO	TRE CANCELLI	RIS_NAT_STAT	9
BIBBONA	PADULETTO	DEMANIO MILIT.	52
COLLESALVETTI	UGIONE	DEMANIO MILIT.	48
CECINA	CASERMETTE	DEMANIO MILIT.	104
BIBBONA	MAGONA	A.N.P.I.L.	1671
SAN VINCENZO	RIMIGLIANO	A.N.P.I.L.	136
PIOMBINO	BARATTI-POPULONIA	A.N.P.I.L.	93
PIOMBINO	STERPAIA-PERELLI	A.N.P.I.L.	175
PROVINCIA	VARIE	FONDI CHIUSI (in corso di verifica)	2669
ISOLA D'ELBA	CAPANNE	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	807
ISOLA D'ELBA	VARIE LOCALITA'	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	11084
ISOLA D'ELBA	M.CALAMITA	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	448
ISOLA D'ELBA	M.CRISTO	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	1042
ISOLA D'ELBA	PIANOSA	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	1028
ISOLA D'ELBA	SAN MARTINO	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	75
ISOLA D'ELBA	VOLTERRAIO	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	318
ISOLA D'ELBA	CERBOLI	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	8
ISOLA D'ELBA	PALMAIOLA	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	9
GORGONA	GORGONA	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	226
CAPRAIA	CAPRAIA	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	1542
ROSIGNANO	POGGETTI	PARCO PROV.LE	186
COLLESALVETTI	PARRANA	PARCO PROV.LE	169
LIVORNO	VALLE BENEDETTA	PARCO PROV.LE	649
LIVORNO	MONTENERO	PARCO PROV.LE	327
SUVERETO	MONTIONI	PARCO PROV.LE	3745
PIOMBINO	DIACCIO	PARCO PROV.LE (ex Anpil e area contigua)	20
PIOMBINO	ORTI BOTTAGONE	RIS_NAT_PROV	126
CCOLLESALVETTI	OASI DELLA CONTESSA	RIS_NAT_PROV	22
COLLESALVETTI	CASTELLO	ZRC (modificati i confini)	548
CAMPIGLIA-SUVER.	MONTIONCELLO	ZRC (modificati i confini)	709
BIBBONA	BIBBONA	ZRC (modificati i confini)	620
SUVERETO	MONTEPELOSO	ZRC(modificati i confini)	404
ROSIGNANO	GABBRO_Poggio Pelato	ZRC (modificati i confini)	292
ROSIGANO	GABBRO_Campiano	ZRC (modificati i confini)	806
ROSIGNANO	GABBRO_Poggio Pelato	ZRV (ex ZRC - modificati i confini)	283
SAN VINCENZO	VAL DI GORI	ZRV	328
SAN VINCENZO	VAL DI GORI	Area a regolamento specifico	58
COLLESALVETTI	CROCINO	ZRV	254

CASTAGNETO	BRUCIATO	ZRV	277
LIVORNO	PORCARECCE	ZRV	87
COLLESALVETTI	PARRANA S.M.	ZRV	20
COLLESALVETTI	PARRANA S.G.	ZRV	8
LIVORNO	GORGO-QUARATA	ZRV	13
ROSIGNANO M.	LA VALLE	ZRV (modificati i confini)	249
ROSIGNANO M.	MACCETTI	ZRV	76
CECINA	FONTINO	ZRV	5
LIVORNO	LA PUZZOLENTE	ZRV	15
CASTAGNETO C.	PINETA DI CAROLO	ZRV	135
CASTAGNETO C.	SEGALARI-CASAVECCHIA	ZRV	171
SUVERETO	SUVERETO	ZRV (ex ZRC)	163
BIBBONA	BIBBONA_S. GIOVANNI	ZRV (modificati i confini)	122
BIBBONA	SUVERETO	ZRV (nuova)	48
ROSIGNANO M.	LE FABBRICHE	ZRV	13
SASSETTA	PIAN DELLE VIGNE	ZRV	389
ROSIGNANO M.	SERRAGRANDE	ZRV (modificati i confini)	58
PIOMBINO	FIorentina	ZRV	31
CAMPIGLIA M.	POGGIO AI SORBI	ZRV (modificati i confini)	50

4 - Aree contigue a parchi e riserve provinciali

PIOMBINO	MONTIONI (BRONZIVALLE)	AREA CONTIGUA AL PARCO PROV.LE (*)	539
PIOMBINO	MONTIONI (LECCETINA)	AREA CONTIGUA AL PARCO PROV.LE (*)	62
PIOMBINO	MONTIONI (ex Anpil)	AREA CONTIGUA AL PARCO PROV.LE (*)	833
CAMPIGLIA M.	MONTIONI (ex Anpil)	AREA CONTIGUA AL PARCO PROV.LE (*)	229
PIOMBINO	PERELLI BASSI	AREA CONTIGUA ALLA RISERVA PROV.LE ORTI-BOTTAGONE (**)	31

(*) N.B. L'esercizio venatorio nelle aree contigue al parco interprovinciale di Montioni, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/94, in attesa di una più puntuale regolamentazione da concordare con l'organismo di gestione del parco, appena costituito, si svolge con le stesse forme, modalità e tempi previsti dal presente Calendario Venatorio per le zone a caccia programmata.

(**) N.B. L'esercizio venatorio nell'area contigua di tipo A denominata Perelli Bassi, soggetta a regolamentazione dal vigente Regolamento della Riserva Orti-Bottagone, in attesa che venga disciplinato diversamente da altre disposizioni in corso di definizione, si svolge con le stesse forme, modalità e tempi previsti dal presente Calendario Venatorio per le zone a caccia programmata.

5 - Aree Addestramento Cani nel territorio libero

NOME_AAC	COMUNE	ETTARI	SPARO	SCADENZA
Cerretello	Collesalvetti	4,98	no	2009
La Cerreta (*)	Collesalvetti	8,49	no	2009
Uccelliera Bozze (*)	Collesalvetti	22,02	no	2010
Lavandone	Collesalvetti	3,22	no	2010
Golena dx scolmatore	Collesalvetti	26,03	no	2010
Bocca di Fine	Rosignano M.	6,45	no	Attività sospesa
Poggio d'Arco (*)	Rosignano M.	1,96	no	2009
La Ginepraia (*)	Rosignano M.	18,72	no	2009
Terminone	Rosignano M.	17,10	no	2009
Tenuta di Nibbiaia	Rosignano M.	94	si	2010
Motorno (*)	Rosignano M.	2,46	no	2010
Pian dei Lupi	Rosignano M.	24,12	si	2014
Ex Campo di Volo	Cecina	57,03	no	2009
Aione - Fichi Mori (*)	Bibbona	65,15	no	2009

Le Sughere	Bibbona	4	si	2009
Il Chiusino (*)	Castagneto C.	15,80	no	2010
San Guido	Castagneto C.	6,59	si	2009
Il Bruciato (**)	Castagneto C.	60,36	no	2009
Il Matarocchino (***)	Castagneto C.	12,55	no	2010
Bellavista-Belved.	San Vincenzo	3,76	si	2009
La Cagliana (*)	Piombino	9,21	no	2009
La Diga (*)	Piombino	43,21	no	2012
Montini	Piombino	38,16	si	2009
Ex Campo aviaz.	Campiglia M.	35,82	si	2009
La Cerreta (*)	Sassetta	33,29	no	2009
I Colli	Sassetta	3,61	si	2010
Poggio Bansi	Suvereto	5,90	no	2009
Casetta di Brando (*)	Suvereto	24,35	no	2009
Forni	Suvereto	12	si	2012
Acquacavalla	Portoferraio	16	no	Da autorizzare

(*) AAC su cinghiale.

(**) Nel piccolo recinto di addestramento alla lepre di ha 17 è vietata la caccia alla lepre; è fatto obbligo ai responsabili dell'area addestramento in questione provvedere all'apposizione delle tabelle perimetrali di divieto disposte ai sensi dell'Art. 26 della L.R. 3/94.

(***) AAC su cinghiale attiva tutto l'anno.

LA CARTOGRAFIA DI TUTTI I GLI ISTITUTI FAUNISTICI PUBBLICI E PRIVATI, DELLE AREE PROTETTE DI CUI SOPRA E DEI RESTANTI DIVIETI DI CACCIA SEGNALATI CON TABELLE AI SENSI DI LEGGE E' CONSULTABILE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
([www. Provincia.livorno.it](http://www.Provincia.livorno.it) – Caccia e Pesca — Link Map Server sotto la tabella appostamenti)

AVVERTENZE UTILI E DIVIETI SPECIALI

Si ricorda che nelle isole dell'arcipelago toscano ricadenti nel territorio della provincia di Livorno è presente in grandissima parte della superficie agricolo-forestale il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano (PNAT) ai sensi del D.P.R. 22/07/1996.

Tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale) attualmente riconosciute in provincia di Livorno risultano ricadere in aree protette già in divieto di caccia. Fa eccezione la ZPS denominata *Monte Capanne e Promontorio dell'Enfola* all'isola d'Elba, solo in parte ricadente dentro il PNAT, per la quale vigono le limitazioni previste dalla DGR n. 454 del 16/06/2008 che attua quanto richiamato dall'Art. 1 comma 3 bis del presente Calendario Venatorio. Normativa e cartografie di riferimento sono consultabili presso il PNAT, l'ATC LI 10 e la Provincia.

L'esercizio della caccia è vietato nelle zone distanti meno di 100 metri da: immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di 50 metri da: vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili eccettuate quelle poderali o interpoderali.

E' parimenti vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione da distanza minore di metri 150 con fucile da caccia a canna liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricata a palla, nonché in direzione di funivie, filovie e altri trasporti a sospensione, di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e alla alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione.

Nell'attraversamento delle zone sopraindicate è consentito il trasporto di armi da fuoco solo se scariche.

Nel periodo di chiusura della caccia è vietato il trasporto di armi a meno che esso avvenga per giustificato motivo o che il fucile sia smontato o chiuso in busta o in altro involucro idoneo.

La caccia vagante e da appostamento temporaneo è vietata nei terreni in attualità di coltivazione. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, gli impianti vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati a soia e riso

nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni. Tali divieti si intendono operativi in presenza di tabelle conformi a quanto indicato dall'art. 26 della L.R. 3/94.

In deroga alla forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso di cui all'Art. 28 lettera b) del comma 3 della L.R. 3/94 è consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre 2009. E' consentito altresì svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall'Art. 30 comma 6 della L.R. 3/94 da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria.

Nella costruzione di appostamenti temporanei deve essere rispettata una distanza non inferiore a: 100 metri dalle aree di divieto di caccia, fatto salvo per fondi chiusi, Zone di Rispetto Venatorio, foreste demaniali, divieti ai sensi dell'Art. 33; 80 metri da altri appostamenti dello stesso tipo (fatto salvo per l'A.T.C. LI n. 9 dove tale distanza viene ridotta a 50 metri ai sensi della D.G.P. n. 220 del 29.08.2003); 100 metri da appostamenti fissi alla minuta selvaggina e ai trampolieri (200 metri qualora il titolare abbia optato per la forma di caccia da appostamento di cui all'Art. 28 comma 3 lettera b e in presenza di tabelle conformi poste dallo stesso); 100 metri da appostamenti fissi per colombacci (200 metri se nell'appostamento temporaneo vengono utilizzati volantini o richiami vivi); 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.

Sull'intero territorio nazionale l'utilizzo, come richiami vivi, di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradri formi negli appostamenti fissi ai "trampolieri e palmipedi" e "trampolieri" è consentito nel rispetto delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute con propria ordinanza del 01/08/2008.

La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000 prevede all'art. 10 il divieto dell'attività venatoria all'interno di aree boschive percorse dal fuoco per un periodo di 10 anni e che risultano perimetrate e censite, tramite apposito catasto, dai comuni ove ricadono detti soprassuoli. La L.R. n. 39/2000 all'Art. 76 comma 4 prevede il divieto per cinque anni dell'esercizio venatorio, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza di tabellazione apposta dalla Provincia.

Si rende noto che:

- il Comune di Rosignano M.mo confermerà l'ordinanza di divieto di caccia nei soli giorni di preapertura 2 e 6 settembre 2009 per motivi di sicurezza pubblica, ai sensi dell'Art. 33 comma 8 della L.R. 3/94, dalla strada provinciale n. 39 (ex strada statale n. 1) lato mare, all'altezza del depuratore comunale in loc. Galafone, fino al confine con il comune di Cecina, fosso del Tripesce, confinante con l'area del demanio marittimo;
- il comune di Cecina annualmente emette una ordinanza di divieto di caccia nel territorio comunale compreso tra l'ex S.S. n° 1 Aurelia lato mare, dal confine con il comune di Rosignano M.mo (fosso del Tripesce) al confine con il comune di Bibbona (fosso della Madonna) nei giorni di preapertura di caccia 2 e 6 settembre 2009;
- il comune di Bibbona emette annualmente una ordinanza di divieto di caccia nei giorni di preapertura per motivi di sicurezza pubblica, ai sensi dell'Art. 33 comma 8 della L.R. 3/94, nel territorio comunale così delimitato: 1) NORD confine con il comune di Cecina – EST strada provinciale ex Aurelia – SUD confine con il comune di Castagneto C. – OVEST arenile; 2) NORD dalla Via ex "Vivaio" in direzione nord – EST dalla via ex "Vivaio" lungo i cipressi fino al podere Melograni in direzione est – SUD Via vicinale podere Melograni in direzione sud – OVEST strada provinciale ex Aurelia in direzione ovest;
- Sempre il Comune di Bibbona emette annualmente una ordinanza di divieto di caccia dall'inizio della stagione venatoria fino al 15 ottobre per motivi di sicurezza pubblica, ai sensi dell'Art. 33 comma 8 della L.R. 3/94, nel tratto di territorio comunale così indicato: dalla Via ex "vivaio" in direzione Nord – dalla Via ex "vivaio" lungo i cipressi fino al podere Melograni in direzione Est – dalla Via Vicinale podere Melograni in direzione Sud – dalla Strada Provinciale ex Aurelia in direzione Ovest; inoltre dalla data di apertura della caccia fino al termine tale divieto sarà esteso nel tratto del territorio comunale compreso tra la linea ferroviaria Livorno – Grosseto, Via dei Melograni ed il Fosso dei Trogoli;
- Il comune di San Vincenzo vieta annualmente con propria ordinanza l'attività venatoria per motivi turistici (art. 33 comma 8 L.R. 3/94) nell'area ricompresa tra Via San Bartolo ed il fosso di Val di

Gori, sul terreno adiacente l'Azienda Agrituristica "Poggio ai Santi" e "La Muccheria" – Fraz. S. Carlo, nella porzione delimitata da tabelle da installare a carico del titolare ai sensi dell'Art. 26 della L.R. 3/94, dalla data di apertura della stagione venatoria fino al 5 novembre 2009.

- Il comune di Castagneto Carducci ha reso noto che emetterà ordinanze di divieto di caccia dove verranno indicati i seguenti luoghi e date di divieto: Loc. San Guido, dal 02 settembre 2009 al 31 gennaio 2010 – SS Aurelia, il 2 e 6 settembre 2009 – Loc. Le Pianacce dal 2 settembre al 30 settembre 2009 – Commenda di Bolgheri dal 2 settembre 2009 al 31 gennaio 2010 – Loc. La Bassa dal 2 settembre 2009 al 31 gennaio 2010.
- Il comune di Campiglia Marittima ha emesso un'ordinanza ai sensi dell'art. 33 comma 8 della L.R. 3/94 con cui vieta l'esercizio venatorio per tutta la S.V. 2009/2010 nell'area compresa tra la Via Indipendenza (ex SS Aurelia), la Via della Polledraia, la Via dei Molini di Fondo ed i laghetti di Tufaia poiché in detto territorio si trovano numerose abitazioni e attività commerciali.

Si rende altresì noto che i divieti di cui sopra possono essere soggetti a modifiche e integrazioni e che altri Comuni possono, con atto motivato, vietare la caccia ai sensi dell'articolo 33 comma 8 e 9 della L.R. 3/94, nei giorni di preapertura e/o in altri periodi limitati di tempo, in varie parti del loro territorio, per fini di pubblica incolumità connessi con la forte presenza di turisti o altre motivazioni.

Si informa infine che dal 01.04.2002 e fino al 31.01.2012 è in atto un accordo per l'accesso all'interscambio dei cacciatori tra gli A.T.C. Grosseto 6 e Livorno 9. Per conoscere le modalità e le quote per accedere all'interscambio rivolgersi ai rispettivi A.T.C.

NUMERI UTILI PER CHIEDERE INFORMAZIONI

PROVINCIA DI LIVORNO-Uffici Caccia

LIVORNO, Via G. Galilei n. 40	tel.0586/257688-632-542-683
CECINA, Via Roma 1	tel.0586/685946
PORTOFERRAIO, Viale Manzoni 11	tel.0565/916891

PROVINCIA DI LIVORNO-Polizia Provinciale

LIVORNO, Via Garzelli 11	tel.0586/502971
CECINA, Via Roma 1	tel.0586/685946
VENTURINA, Via Indipendenza 297	tel.0565/855721
PORTOFERRAIO, Viale Manzoni 11	tel.0565/916891

A.T.C. n.9

CECINA, P.zza I. Iori n. 3	tel.0586/631016
----------------------------	-----------------

A.T.C. n.10

PORTOFERRAIO, Via Roma 3	tel.0565/ 918850
--------------------------	------------------

CORPO FORESTALE DELLO STATO

COORDINAMENTO PROVINCIALE LIVORNO	tel.0586/891001
STAZIONE DI MONTENERO	tel.0586/579006
GRUPPO MECCANIZZATO CECINA MARE	tel.0586/620472
STAZIONE DI VENTURINA	tel.0565/851356
STAZIONE DI SAN LORENZO (SUVERETO)	tel.0565/845145
STAZIONE DI PORTOFERRAIO	tel.0565/915067
STAZIONE DI MARCIANA MARINA	tel.0565/99059

IL PRESIDENTE

Giorgio Kutufà